



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	45
Data di registrazione	03/02/2014

OGGETTO: PSR PUGLIA 2007/2013 – Misura 125 – Azione 3 - “Ammodernamento di strade rurali del Comune di Nardò di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali” - CUP H77H12001210001 – CIG 504527222A. Avvio procedimento autotutela a seguito di ricorso al TAR.

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA' URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

Premesso che:

- con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 27 del 13/03/2012, pubblicata sul BURP n. 43 del 22/03/2012, è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”, successivamente rettificato con Determinazione dell’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 del 11 giugno 2012, n. 107;
- il predetto Bando pubblico per la selezione dei progetti prevede tra l'altro la seguente azione di intervento: “AZIONE 3 - Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”;
- il Comune di Nardò di Nardò ha partecipato al suddetto bando pubblico presentando domanda di finanziamento per l’Azione 3 per il il progetto relativo all’AMMODERNAMENTO DI STRADE RURALI DEL COMUNE DI NARDO’ DI COLLEGAMENTO CON LE ARTERIE DI COMUNICAZIONE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI”;
- La Regione Puglia, Area politiche per lo sviluppo rurale con determinazione n. 160 del 02/08/2012 dell'autorità di gestione del PSR Puglia 2007/2013 ha ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Comune di Nardò previa istruttoria tecnico-amministrativa prevista nella determinazione n. 107/2012, dell’importo complessivo di € 610.000,00, da finanziarsi come segue: € 499.600,54 con contributo Regionale in conto PSR, ed €

- 110.399,46 a carico del Bilancio Comunale, da imputarsi al Cap. 29655/2012 impegno 2167/2012, a fronte dell'impegno assunto con Determinazione n. 841 del 28.11.2012, giusta Delibera della G.C. n. 323 del 27.9.2012 di approvazione del progetto esecutivo;
- Che al fine di dare attuazione all'intervento, con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 12/04/2013 è stata indetta gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 14/05/2013 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte presentate costituita nel modo seguente: PRESIDENTE Ing. Nicola D'Alessandro, COMPONENTE Geom. Cosimo Fedele, COMPONENTE Geom. Massimo Livieri, SEGRETARIO Sig. Michele Durante;
 - A seguito dell'esperimento della gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'ATI De Pascalis – Riccardo, che ha offerto il ribasso del 9,10 % sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
 - Con Determinazione n. 778 del 12.12.2013 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'ATI De Pascalis – Riccardo; dell'avvenuta aggiudicazione è stato dato pubblicità in data 16.12.2013 con pubblicazione di apposto avviso all'Albo della Stazione appaltante, sul sito web del Comune e mediante PEC a tutti i concorrenti;
 - A seguito della notifica, l'ATI SME Strade – Giannoccaro Costruzioni proponeva ricorso al TAR Puglia, notificato in data 17.1.2014, prot. 21.1.2014;
 - Nel predetto ricorso si avanzano due censure all'operato dell'amministrazione: la prima relativa alla violazione dell'art. 38, c. 1, lett. m-quater) del D.lgs 163/06 e dell'art. 21-nonies della l. 241/90 in materia di autotutela, con specifico riferimento alla mancata assunzione delle determinazioni finali della Commissione in ordine alla possibile situazione di controllo dei concorrenti dell'ATI De Pascali Pantaleo – Riccardo S.R.L. e F.lli Fasano S.r.l.; e la seconda diretta alla censura delle valutazioni fatte dalla Commissione di gara sull'offerta dell'aggiudicataria;
 - Considerato che, relativamente al primo motivo di ricorso, la Commissione si era riservata di verificare l'esistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/06 dopo l'apertura delle offerte economiche, come espressamente richiesto dallo stesso art. 38, omettendo poi di formalizzare i relativi adempimenti;
 - Considerato che sussiste un rilevante interesse pubblico alla realizzazione delle opere previste in progetto, che potrebbe venire compromessa dal mancato inizio dei lavori in tempi brevi per la perdita del finanziamento dell'opera;
 - Ritenuto pertanto necessario esperire ogni possibile azione per la definizione o quanto meno accelerazione dell'esito del contenzioso, anche con ricorso alle procedure di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/90 invocate dalla ricorrente;
 - Considerato che le censure e la natura delle valutazioni da effettuare attengono a materia propria della Commissione di gara, che tuttavia necessita di essere formalmente ricostituita nella originaria composizione avendo, con l'aggiudicazione definitiva esaurito il suo scopo di organo temporaneo dell'Amministrazione;
 - Considerato che ai sensi dell'art.11, c. 10-ter del D.lgs 163/06, se è proposto ricorso avverso

l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

- Visto l'art. 21-nonies della l. 241/90;
- Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa esplicitate:

1. di ricostituire la Commissione di gara nell'originaria composizione di cui alla Determinazione n. 295 del 14/05/2013, e segnatamente: PRESIDENTE Ing. Nicola D'Alessandro, COMPONENTE Geom. Cosimo Fedele, COMPONENTE Geom. Massimo Livieri, SEGRETARIO Sig. Michele Durante, demandando alla stessa le determinazioni di cui al verbale di gara n. 3 in data 24.7.2013;
2. di provvedere con proprio successivo atto all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21-nonies della l.241/90;
3. di notificare la presente determinazione alle Ditte partecipanti alla gara;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e non è soggetto al visto di regolarità contabile.

Li 03/02/2014

IL DIRIGENTE
ING. NICOLA D'ALESSANDRO

(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 238

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 03/02/2014

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

il Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI
